



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI,  
COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI,  
PICCONE e SANTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2009**

Disposizioni urgenti per il settore agricolo e della pesca

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento non privo di difficoltà per il sistema Paese e soprattutto per la congiuntura internazionale, l'Italia ha voltato pagina e le responsabilità delle scelte pesano su spalle e su uomini diversi. L'attuale Governo ha individuato un ruolo e un futuro dell'agricoltura italiana all'interno di un progetto per l'intero Paese.

La situazione attuale ci presenta però un quadro pesante che rischia, in assenza di risposte e politiche adeguate, di avere conseguenze gravissime sui bilanci delle imprese agricole, indebolite da *deficit* strutturali risalenti nel tempo, schiacciate spesso da un mercato che a valle non riconosce prezzi adeguati e a monte sconta la congiuntura internazionale. Il reddito in termini reali in costante calo, i costi di produzione in continuo aumento in valore reale e nominale, le aziende agricole oggi devono fare i conti con un livello di redditività ai minimi storici.

Il settore è anche evidentemente esposto più di altri ai cambiamenti climatici. È ormai accertato che le piogge persistenti da mesi in molte aree del Paese rendono difficile, quando non impossibile, procedere alla semina dei cereali: gli effetti negativi per i redditi delle imprese, per i consumatori, per la bilancia dei pagamenti sono prevedibili e a tutti evidenti.

È quindi necessario realizzare alcuni, mirati interventi che, nella scarsità delle risorse, siano diretti in modo efficiente alle imprese agricole e risultino efficaci sotto il profilo della spesa pubblica.

Si tratta quindi, tenendo conto della situazione climatica e del contesto della Politica agricola comune, di dare continuità agli strumenti finanziari di gestione del rischio per le imprese agricole, rifinanziando il Fondo di solidarietà nazionale, al fine di garantire con-

tinuità all'intervento per gli anni a venire. Siamo in una fase in cui le imprese più efficienti hanno percepito l'importanza della gestione dei rischi per mantenere le posizioni di mercato, acquisire meriti creditizi di supporto in una fase critica per il sistema bancario, lo Stato deve risparmiare sugli interventi contributivi *ex post*, che non si sono rivelati né efficienti né efficaci. Quindi non resta che investire su una forma di partecipazione contributiva pubblico-privato, che impegna le imprese al pagamento dei premi, ma considera indispensabile l'intervento statale, come peraltro avviene in tutti i Paesi più evoluti, come negli USA e in Canada e, in Europa, nei Paesi dove ci sono le agricolture più concorrenziali con la nostra come Spagna e Francia. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi un finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

È necessario inoltre prorogare le agevolazioni previdenziali, in scadenza al 31 marzo prossimo, previste a favore dei datori di lavoro agricoli nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate (articolo 2). Si tratta di un intervento per gli imprenditori agricoli che devono superare, oltre alle difficoltà di mercato, anche il *gap* strutturale della loro collocazione territoriale. Il provvedimento costituisce anche un valido contrasto alla elusione contributiva, ed ha effettivamente consentito, nel periodo di applicazione 2006-2008, un recupero di oltre il 20 per cento degli incassi effettivi: riducendo gli oneri si amplia quindi la platea dei contribuenti, consentendo alle imprese di sostenere un carico previdenziale sostenibile e comparabile con le possibilità economiche di chi opera in queste zone. La copertura prevista è calcolata sulla base di

quanto previsto per la proroga di un trimestre, disposta dall'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, triplicando la relativa somma.

La disposizione dell'articolo 3 prevede un'interpretazione autentica circa la non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, iscritti al catasto edilizio urbano con attribuzione dei rendita. La stessa ribadisce, peraltro, un consolidato orientamento espresso in molte sedi dalla stessa Agenzia del territorio, dall'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali, in base al quale la riforma del 1993 (la quale aveva previsto l'istituzione del catasto dei fabbricati, che avrebbe dovuto accorpate l'edilizia rurale e quella di tipo urbano) si limita a modificare esclusivamente i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito domenicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite.

Il problema interessa tutti i fabbricati strumentali diversi dalla abitazione, quindi gli

annessi rustici, le stalle, eccetera. Deve sottolinearsi che la disposizione non comporta oneri, poiché da un lato conferma, come si è detto, la prassi interpretativa costante della Agenzia delle entrate, messa in dubbio da una isolata pronuncia giurisprudenziale. D'altra parte la tassazione separata degli immobili in discorso darebbe luogo ad una ingiustificata doppia imposizione, poiché tale reddito è computato nel calcolo forfettario del reddito domenicale che si paga per i terreni e quindi già è assoggettato all'ICI.

L'articolo 4 prevede una norma per dirimere il contenzioso avviato con l'INPS su questioni interpretative attinenti il cumulo di agevolazioni per le aziende agricole ubicate in territori montani.

L'articolo 5 in materia di canoni concessori per il settore dell'acquacoltura, recentemente investito da una crisi ascrivibile alla congiuntura economica internazionale, prevede una norma di interpretazione autentica per chiarire la natura ricognitoria dei canoni di concessione delle aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, anche singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, mantenimento, depurazione, trasformazione e prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Gestione dei rischi agricoli)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 230 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

## Art. 2.

*(Proroga di agevolazioni previdenziali)*

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani particolar-

mente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

#### Art. 3.

*(Interpretazione autentica in materia di ICI)*

1. Il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati indicati dal medesimo articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

#### Art. 4.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS)*

1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre

2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-*bis* del citato articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995.

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.



